



Prot. n. 1358/2019

Delibera dell'Assemblea degli Avvocati del Foro di Tempio Pausania

L'Assemblea degli Avvocati del Foro di Tempio Pausania, riunitasi a Olbia in data 17/09/2019,

Rilevato

- Che le piante organiche del Tribunale di Tempio Pausania sono sensibilmente sottodimensionate in ragione di attribuzioni numeriche fondate su criteri estremamente risalenti nel tempo, del tutto indifferenti alla evoluzione economica e sociale del territorio degli ultimi decenni, alla quantità di pendenze e di sopravvenienze sia assolute che relative alla popolazione del circondario.
- Che in ogni caso il Tribunale di Tempio Pausania assiste ad una ormai cronica carenza di personale giudicante, requirente, amministrativo in misura percentuale assolutamente rilevante, anche in relazione alla insufficiente dotazione assegnabile.
- Che negli ultimi anni è drasticamente diminuito il tempo di permanenza medio dei singoli magistrati assegnati alla sede di Tempio Pausania, perlopiù MOT o giudici in applicazione distrettuale o extra-distrettuale.
- Che la carenza di magistrati da un lato e il loro rapido e continuo avvicendamento dall'altro rendono oltremodo difficile la gestione dei processi, sia in sede civile che in quella penale che in quella di volontaria giurisdizione: dalla necessità di plurimi rinvii per i medesimi adempimenti alla reiterata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; dall'impossibilità di comporre i collegi alle inevitabili incompatibilità; dall'impossibilità di celebrare più udienze in contemporanea (ad esempio per la presenza di un solo PM per giornata di udienza) all'estensione degli orari di udienza sino a notte inoltrata; sino alla recente decisione (obbligata) di affidare ad un GOT l'intero ruolo di un magistrato togato, senza limiti di competenza per valore.
- Che i magistrati in servizio hanno un carico medio di lavoro, secondo quanto certificato dalla Presidenza del Tribunale, pari a circa il triplo rispetto ai loro colleghi omologhi di tutti gli altri Tribunali sardi.
- Che la penuria di personale amministrativo paralizza il lavoro delle cancellerie,

impedisce il tempestivo svolgimento degli adempimenti e delle comunicazioni, dando inevitabile adito a eccezioni che portano a rinnovazione di atti, rinvii di udienze, duplicazione di attività.

- Che le soluzioni adottate in questi anni - costituite perlopiù dall'invio di magistrati in applicazione temporanea - si sono rivelate inutili, quando non addirittura controproducenti (moltiplicazione dei meri rinvii di udienza e conseguentemente degli adempimenti da parte di uffici e Avvocati).

- Che la situazione accennata rende di fatto impossibile l'ordinaria attività giudiziaria; sterilizza qualsiasi iniziativa da parte degli Avvocati nell'interesse dei propri assistiti; dilata oltre ogni limite accettabile la risposta degli uffici in relazione a qualsiasi esigenza della popolazione.

Considerato

- Che quanto sopra si traduce, tra le altre, in un aumento costante dell'arretrato nella gestione delle cause; in un tasso di prescrizione dei processi penali che, tra il primo e il secondo grado, arriva a percentuali vicine alla totalità; in una abnorme dilatazione dei tempi di celebrazione dei processi, dell'emissione dei provvedimenti, degli scioglimenti di riserva, del deposito delle sentenze.

- Che la situazione accennata, peraltro rappresentata più volte dalla stessa Presidenza del Tribunale e oggetto di reiterate ispezioni da parte del Ministero della Giustizia, è senz'altro gravemente lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini e in particolare e tra gli altri:

- degli artt. 3 e 24 comma 1 della Costituzione, che tutelano la concreta possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi;
- dell'art. 111 della Costituzione, che mira a tutelare il diritto ad un giusto processo nelle sue sfaccettate declinazioni;
- dell'art. 6 della “Carta Europea dei Diritti dell’Uomo”, che sancisce per “tutti i cittadini europei il diritto ad un “equo processo” garantendo il diritto che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente, ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge” [...].
- dell'art. 14 della “CEDU” e dell'art. 1 del Protocollo 12 della “CEDU”, i quali garantiscono che i diritti e le libertà riconosciute dalla Convenzione, nonché il godimento dei diritti previsti dalla legge siano assicurati senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, razza, religione opinioni politiche di altro genere, l’origine nazionale e sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.

- Che la considerazione che precede consente senz'altro di ritenere applicabile il disposto dell'art. 2 comma 7 della legge 146 del 1990 e ss.mm., che stabilisce che “le

disposizioni relative al rispetto dei termini di preavviso minimo e di indicazione della durata dell'astensione non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale”.

- Che la gravità della situazione descritta rende non ulteriormente procrastinabile l'adozione di iniziative quanto più possibile incisive.

Ha deliberato

- L'astensione ad oltranza degli Iscritti da ogni attività nelle udienze civili, penali, amministrative e tributarie a far data dal 30 settembre 2019.

- Di convocare in data da destinarsi a cura del COA un'ulteriore assemblea, caldeggiando la partecipazione dei rappresentanti del territorio (politici, istituzionali, delle parti sociali),

- Di proporre la costituzione di una commissione congiunta composta da rappresentanti degli Avvocati, dei Magistrati e del personale amministrativo volta ad individuare forme di più efficiente organizzazione del Tribunale e del lavoro di tutti i soggetti coinvolti nel permanere dello stato di crisi descritto.

Olbia, 17/09/2019

Il Consigliere Segretario
Avv. Loredana Modde

Il Presidente
Avv. Carlo Selis